



**S.C. STUDIO ASSOCIATO**

**UFFICIO PAGHE – Consulente del Lavoro Dott. Luigi Bonesi**

Carpenedolo, 21/01/2025

**Spett.le**

**Cliente**

***“NEWS PAGHE – SC INFORMA”***

*Gli esperti dell’ SC STUDIO ASSOCIATO predispongono mensilmente la rubrica “NEWS PAGHE – SC INFORMA” a disposizione dei clienti dello studio.*

*“NEWS PAGHE – SC INFORMA” è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli adempimenti del mese.*

*In allegato si riporta “NEWS PAGHE – SC INFORMA” n. 01/2025 del mese di **Gennaio 2025**.*

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774

Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436

Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

**La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito [www.scstudioassociato.it](http://www.scstudioassociato.it) – sezione CIRCOLARI**

<p><b>Variazione al 2% del saggio degli interessi legali</b></p> <p>Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025</p>	<p>Il MEF ha stabilito che, <b>dal 1° gennaio 2025</b>, la nuova misura del <b>saggio</b> degli interessi legali è fissata al <b>2%</b> in ragione d'anno. Tale variazione influisce sulla determinazione degli <b>interessi</b> dovuti dal contribuente al fine di regolarizzare, mediante l'istituto del <b>ravvedimento operoso</b>, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.</p>
<p><b>Legge di Bilancio: le novità dal 1° gennaio 2025</b></p> <p>Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (SO n. 43, G.U. n. 305, 31 dicembre 2024)</p>	<p>Publicata la <b>Legge di Bilancio 2025</b>, le cui <b>disposizioni</b> sono in vigore <b>dal 1° gennaio 2025</b>, fatte salve diverse decorrenze. Tra le <b>misure</b> d'interesse per i datori quelle in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tassazione del reddito di lavoro dipendente;</li><li>• lavoratori frontalieri;</li><li>• incentivo al posticipo del pensionamento;</li><li>• requisiti per la fruizione della NASpl;</li><li>• ammortizzatori sociali e sostegno al reddito;</li><li>• congedi parentali e decontribuzione di lavoratrici madri;</li></ul> <p>decontribuzione Sud ed esonero contributivo per il Mezzogiorno; <b>Si veda approfondimento in calce</b></p>
<p><b>Collegato Lavoro: le nuove disposizioni in materia di lavoro</b></p> <p>Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 2024)</p>	<p>È stata pubblicata la legge recante <b>"Disposizioni in materia di lavoro"</b> cd. Collegato Lavoro, in vigore <b>dal 12 gennaio 2025</b>, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Le norme di maggiore <b>interesse</b> per i <b>datori di lavoro/sostituti d'imposta</b> riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la salute e sicurezza sul lavoro;</li><li>• la compatibilità di trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa;</li><li>• le modifiche alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali;</li><li>• la somministrazione di lavoro;</li><li>• le attività stagionali;</li><li>• la durata del periodo di prova nel contratto a tempo determinato;</li><li>• il termine per le comunicazioni obbligatorie nel caso di lavoro agile;</li><li>• l'unico contratto di apprendistato duale;</li><li>• la disciplina delle dimissioni;</li></ul> <p>la dilazione del pagamento dei debiti contributivi. <b>Si veda approfondimento in calce</b></p>

## APPROFONDIMENTO 1 – LEGGE DI BILANCIO 2025

La **Legge di bilancio 2025** (Legge n. 207/2024) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2024. Tra le misure previste nella manovra ci sono gli interventi sul sostegno ai redditi di lavoratori dipendenti e pensionati e la revisione delle aliquote IRPEF.

Di seguito ci si concentra sulle misure rilevanti sul versante del mondo del lavoro.

- **NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE**

A fronte della mancata conferma, per il 2025, dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. esonero IVS del 6% - 7%) a decorrere dal 2025, a favore dei lavoratori, sono state introdotte **due nuove misure in ambito fiscale**

Nello specifico, **per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente** (sono dunque esclusi i titolari di redditi assimilati quali ad esempio, tirocinanti, amministratori e co.co.co.) che hanno un **reddito complessivo annuo** (attenzione: si devono considerare TUTTI i redditi percepiti dal lavoratore dipendente e non solo quello da lavoro dipendente):

- **non superiore a 20.000 euro**, è prevista la corresponsione di una **somma**, che **non concorre alla formazione del reddito del reddito** (incide esclusivamente sul netto in busta come il trattamento integrativo) **calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente** (si veda tabellina alla Lettera H)
- **superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro**, è previsto il riconoscimento di una **ulteriore detrazione dall'imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino al 32.000 euro, e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia del 40.000 euro.**

- **DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO**

fermo restando il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico, a decorrere dal periodo di imposta 2025, la **detrazione per figlio** (importo potenziale annuo di 950 euro) è riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi, affiliati o affidati e figli conviventi del coniuge deceduto, **di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni** (se disabili senza limiti di età)

- Per "**Altri familiari a carico**" dal 2025 si intendono **solo gli ascendenti** (genitori, nonni e bisnonni) **conviventi con il lavoratore** (non sono più considerati a carico, ad esempio, i fratelli, sorelli, cognati, suoceri ecc.ecc.)
- per i **lavoratori extracomunitari** i familiari a carico devono risiedere in Italia (allegare pertanto stato di famiglia/certificato di residenza)

- **FRINGE BENEFIT AD USO PROMISCUO**

Sono apportate **modifiche** alle **regole di determinazione** del valore del **fringe benefit** derivante dalla concessione di un **veicolo aziendale in uso promiscuo** al dipendente.

Nello specifico, per gli **autoveicoli**, i **motocicli** e i **ciclomotori di nuova immatricolazione**, concessi in **uso promiscuo** sulla base di **contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025**, il relativo **fringe benefit** è quantificato in misura pari al **50%** dell'importo corrispondente ad una **percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri**, per il **costo chilometrico ACI**, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La **percentuale è ridotta al:**

- **10%** nell'ipotesi di veicoli a **trazione esclusivamente elettrica a batteria**;
- **20%** per i veicoli **elettrici ibridi plug in**.

- **ESENZIONE/DEDUCIBILITA' SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA SOLO SE TRACCIABILI**

A decorrere dal **periodo d'imposta 2025**, viene disposto che:

I **rimborsi analitici** delle **spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto** effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i **pagamenti** di tali **spese** siano **effettuati con metodi tracciabili**, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l'assoggettamento a imposte (e contributi). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.

- **DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'**

Per i premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, viene confermata l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva.

Pertanto, analogamente a quanto accaduto nel 2023 e nel 2024, anche per i premi e le somme detassabili, erogati nel triennio 2025-2027, trova applicazione la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

- **ESENZIONE SOMME CORRISPOSTE A NEOASSUNTI PER FABBRICATI**

Viene introdotto un **nuovo regime** provvisorio di **esenzione fiscale** per le **somme** erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai **dipendenti assunti a tempo indeterminato** nel corso dell'anno **2025**,

- titolari di un **reddito** da lavoro dipendente **non superiore**, nell'anno precedente l'assunzione (quindi, nel 2024), **a 35.000 euro**,
- che abbiano **trasferito la residenza** nel comune della sede di lavoro e che tale **comune** sia **distante più di 100 chilometri** dal comune di precedente residenza.

- **LIMITE DI ESENZIONE VALORE BENI E SERVIZI E RIMOBRSI SPESE UTENZE DOMESTICHE, AFFITTO E INTERESSI SU MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE)**

Anche per i **periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027**, è confermato il **limite di esenzione di 1.000 euro** per

- **il valore dei beni ceduti e dei servizi** prestati ai lavoratori dipendenti,
- **le somme erogate o rimborsate** per il pagamento delle **utenze domestiche**, per **l'affitto** dell'abitazione principale ovvero per gli **interessi sul mutuo** relativo all'**abitazione principale**.

Il suddetto **limite** è **innalzato a 2.000 euro** per i **lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, **fiscalmente a carico**, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all'attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

- **TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO**

Viene confermato, **dal 1° gennaio al 30 settembre 2025**, a favore dei **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** (ex. art.5, Legge n.287/1991), del **comparto del turismo**, ivi **inclusi gli stabilimenti termali**, il **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte** in relazione al **lavoro notturno** e alle **prestazioni di lavoro straordinario**, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, **effettuate nei giorni festivi**.

- **DETAZZAZIONE DELLE MANCE SETTORE TURISTICO**

Sono apportate alcune **modifiche** al regime di **detassazione** delle **mance**, introdotto dalla Legge n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023), a favore dei lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Fermo restando l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sulle mance:

- **augmenta dal 25% al 30% il limite massimo**, da calcolarsi sul reddito percepito nell'anno dal dipendente, **entro il quale trova applicazione la tassazione agevolata** di tali somme,
- **sale da 50.000 a 75.000 euro il limite di reddito di lavoro dipendente**, percepito **nell'anno precedente** ( il 2024 per le mance detassate nel 2025) rispetto al quale è possibile applicare il regime fiscale agevolato.

Pertanto, per il periodo d'imposta 2025, le mance ("somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici") **riversate** a favore di **lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande** ( di cui all'art.5 della Legge n. 287/1991), titolari di **reddito** di lavoro dipendente **non superiore a 75.000 euro** (nel periodo d'imposta **2024**), costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:

- sono **soggette** ad **un'imposta sostitutiva** con aliquota del **5%**, **entro il limite del 30%** del **reddito percepito nell'anno** per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d'imposta;
- sono **escluse** dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- **concorrono** alla formazione del **reddito rilevante** per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di **deduzioni, detrazioni o benefici** di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

- **DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI**

La Legge di Bilancio 2025 prevede il **riconoscimento**, a decorrere dall' **anno 2025**, di un **parziale esonero contributivo** della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico **del lavoratore**, in favore delle **lavoratrici dipendenti** (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e **autonome** che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Con riferimento ai requisiti di concessione dell'esonero:

- le lavoratrici devono essere **madri di due o più figli**;
- l'esonero medesimo spetta **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero**, a decorrere **dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**;
- la **retribuzione** o il **reddito imponibile ai fini previdenziali non** deve essere **superiore** all'importo di **40.000 euro** su base annua, per le lavoratrici dipendenti. Per le lavoratrici autonome, l'esonero in esame è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'art.1, comma 3, della Legge n.233/1990, quindi al minimale annuo di retribuzione (minimale giornaliero per 312).

- **ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE DEL MEZZOGIORNO**

La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli di lavoro agricolo e di lavoro domestico, che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria.

- **ALTRE NOVITA' IN SINTESI:**

#### **Maxi deduzione costo del lavoro**

La manovra proroga, per i prossimi 3 anni, la maggiorazione del **20%** della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da **nuove assunzioni** di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al **130%**, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

#### **Riduzione aliquota IRES**

Prevista la riduzione dal **24%** al **20%** dell'aliquota IRES per le imprese che reinvestono l'**80%** degli utili, di cui almeno il **30%** per investimenti in beni 4.0 e 5.0 e che assumano l'**1%** di lavoratori in più.

#### **Congedo parentale**

Il periodo di congedo parentale indennizzato all'**80%** aumenta a **3 mesi** complessivi entro il sesto anno di vita del figlio, dai 2 mesi precedenti.

## Requisiti per la fruizione della NASpl

In materia di sostegno alle persone che abbiano perso il lavoro, la Legge di bilancio 2025 interviene sulla disciplina della NASpl, introducendo un nuovo requisito contributivo che, in determinate ipotesi, i lavoratori devono possedere al fine della fruizione della citata indennità.

In particolare, la nuova norma prevede, per gli eventi di **disoccupazione involontaria** verificatisi dal **1° gennaio 2025**, che qualora i lavoratori, nei **12 mesi** precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpl, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per **dimissioni volontarie** o a seguito di **risoluzione consensuale**, il requisito delle **13 settimane** di contribuzione - utile per accedere alla NASpl e vigente in via ordinaria - deve collocarsi all'interno del periodo intercorrente tra i 2 eventi e non nel quadriennio precedente l'inizio della disoccupazione involontaria.

La disposizione in argomento fa salve le ipotesi delle **dimissioni per giusta causa**, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della **maternità** e della **paternità** di cui all'articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001, nonché le ipotesi di **risoluzione consensuale** intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1996, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, consentono l'accesso alla prestazione.

## APPROFONDIMENTO 2 – COLLEGATO LAVORO

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, la **Legge n.203 del 13 dicembre 2024**, c.d. **Collegato Lavoro**, recante "Disposizioni in materia di lavoro".

Le disposizioni contenute nel Collegato Lavoro sono **in vigore dal 12 gennaio 2025**, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Si fornisce di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

### COMPATIBILITA' DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA

Il Collegato Lavoro varia la disciplina vigente **in materia di compatibilità dei trattamenti** ordinari o straordinari **di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa**, sia subordinata che autonoma, e di obbligo di comunicazione da parte del lavoratore dello svolgimento della suddetta attività lavorativa.

La nuova norma prevede, **indipendentemente dalla durata dell'attività lavorativa**, la **perdita dei trattamenti** ordinari o straordinari **di integrazione salariale per le giornate lavorate**.

Nel caso in cui il lavoratore non provveda a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa, lo stesso decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.

## DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il Collegato Lavoro, con riferimento a quanto previsto dal c.d. Decreto Trasparenza (cfr. Aggiornamenti AP n. 322/2022; n.337/2022 e n.431/2022), quantifica la **durata del periodo di prova** nell'ambito del **rapporto di lavoro a tempo determinato**, anche in **relazione alla durata del contratto**.

Fatte **salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva**, la durata del suddetto periodo di prova è fissata **in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario** a partire **dalla data di inizio del rapporto di lavoro**.

**In ogni caso** la durata del periodo di prova **non può essere inferiore a due giorni né superiore a:**

- **Quindici giorni**, per i **contratti con durata non superiore a sei mesi**;
- **Trenta giorni**, per i **contratti con durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi**.

Si ricorda, inoltre, che, in via generale, il **periodo di prova non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore** prevista dalla **contrattazione collettiva** (art.51, D.Lgs. n.81/2015).

Resta fermo che, in caso di **rinnovo di un contratto** di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova e che, in caso di **sopravvenienza** di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è **prolungato** in misura corrispondente alla durata dell'assenza.

## NOVITÀ SULLE DIMISSIONI

Una situazione rilevante, e purtroppo di frequente accadimento, riguarda la condotta del dipendente che non si presenta al lavoro, senza addurre alcun valido motivo, ma neppure si dimette, ciò al non dichiarato ma evidente scopo di farsi licenziare per poter poi presentare domanda di disoccupazione. In tal caso, poiché il rapporto cessa per decisione del datore, e il dipendente ha perso "involontariamente" l'occupazione, il primo è tenuto a versare il cd. contributo (o ticket) di licenziamento e il secondo gode (immeritadamente) dell'indennità di disoccupazione.

### LA NUOVA DISPOSIZIONE IN VIGORE DAL 12 GENNAIO 2025

La nuova disposizione del Collegato Lavoro, **in vigore dal 12 gennaio 2025**, disciplina la possibilità di far presumere le dimissioni, ossia l'atto unilaterale recettizio con il quale è il dipendente a porre termine al rapporto di lavoro, al di fuori delle "ferree" modalità in vigore dal 2015, ove ci si trovi in presenza di un **comportamento concludente** in tal senso da parte **del lavoratore**.

In particolare, il Collegato Lavoro prevede che l'**assenza ingiustificata** del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, **per un periodo superiore a 15 giorni** comporti la **risoluzione** del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, **salvo** che questi dimostri l'**impossibilità**,

**per causa di forza maggiore** o

**per fatto imputabile al datore di lavoro** di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

### LA COMUNICAZIONE ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774  
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436  
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito [www.scstudioassociato.it](http://www.scstudioassociato.it) – sezione **CIRCOLARI**

Il **datore** è tenuto a darne **comunicazione all'Ispettorato del lavoro** territorialmente competente (ITL) che ha la **facoltà di verificare** la veridicità della comunicazione medesima.

#### ECCEZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA

È stabilito che, in tale caso, **non si applica** la procedura in base alla quale, al di fuori di specifiche ipotesi previste dalla legge, le **dimissioni** sono rese, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità **telematiche**.

### ...ULTIME DAL MONDO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA...



#### CCNL Ist. Socio Assistenziali Agidae: sottoscritta l'ipotesi di accordo

Con il rinnovo previsto un incremento economico di 175,00 euro al livello medio C2

Dopo mesi di intenso confronto negoziale è stata sottoscritta tra Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e l'Associazione datoriale Agidae l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2023-2025, applicato agli oltre 17mila lavoratrici e lavoratori degli Istituti Socio-Sanitari, Assistenziali ed Educativi dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica.

Dal punto di vista economico si è registrato un incremento complessivo a regime di **175,00 euro** per il livello medio C2, da riparametrarsi per gli altri livelli. Gli aumenti saranno erogati in due tranches:

- la prima di 100,00 euro a febbraio 2025;
- la seconda di 75,00 euro ad ottobre 2025.

Sul fronte dell'inquadramento professionale, in particolare per l'area socio-assistenziale educativa, l'intesa ha abrogato la posizione economica A. In relazione alle maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo, per ogni ora prestata dalle 22 alle 6, verrà riconosciuta una maggiorazione del **20%** della quota oraria lorda spettante, con un incremento pari al 5%. Stesso trattamento sarà applicato al lavoro festivo ordinario prestato dai lavoratori turnisti. Le ore notturne lavorate durante le giornate festive verranno retribuite con un incremento del **10%**, ovvero con una maggiorazione di miglior favore pari al **40%** della quota oraria lorda spettante. Il lavoro supplementare verrà retribuito con una maggiorazione del **15%**. Tra le misure più significative introdotte in tema di welfare contrattuale, le Parti hanno convenuto di istituire il fondo di previdenza complementare Previfonder; dal 1° febbraio 2025, ogni datore di lavoro sarà tenuto a versare una quota pari al 1,5% della retribuzione per 13 mensilità per ogni dipendente, salvo rinuncia scritta da parte di quest'ultimo.

Dal punto di vista normativo l'accordo ha introdotto alcune novità in materia di permessi sindacali, contratti a tempo determinato, part-time, previdenza complementare e maternità. In particolare, sulla scorta degli altri rinnovi contrattuali di settore, la disciplina dei contratti a tempo determinato è stata

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774

Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436

Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito [www.scstudioassociato.it](http://www.scstudioassociato.it) – sezione **CIRCOLARI**

aggiornata, con l'estensione della durata massima fino ai **24 mesi**. Per incentivare la stabilizzazione, è altresì stata prevista la possibilità di proroga **fino a 36 mesi**, a condizione che almeno il 25% dei contratti a tempo determinato vengano convertiti a tempo indeterminato. In tema di tutela della genitorialità, il periodo di astensione obbligatoria per maternità darà diritto ad un'indennità pari al 100% della retribuzione. L'intesa sarà sottoposta entro il 30 gennaio alla consultazione assembleare nei luoghi di lavoro su tutto il territorio nazionale.

## CCNL Assicurazioni Anapa: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Il rinnovo prevede un aumento pari a 99,00 euro e l'erogazione dell'Una Tantum di 950,00 euro

La First-Cisl ha comunicato, mediante nota stampa, la firma del **rinnovo contrattuale** delle agenzie assicurative in gestione libera. La sottoscrizione, avvenuta insieme alle altre sigle di categoria, ribadisce quanto indicato nell'intesa raggiunta a dicembre.

Nella fattispecie, il rinnovo prevede un aumento contrattuale per la figura di riferimento (terzo livello) pari a **99,00 euro** e l'erogazione dell'**Una Tantum** di importo pari a **950,00 euro**. Inoltre, insieme al sistema già previsto, viene introdotta la possibilità di fruire del premio di produzione in termini di welfare.

\*\*\*\*\*

## GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO 2025

### VENERDÌ 10

#### **Contributi INPS trimestrali personale domestico**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2024** per il personale domestico.

*Versamento tramite bollettino MAV.*

#### **Contributi "Fondo M. Negri", "Fondo A. Pastore" e "Fondo M. Besusso" trimestrali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al "Fondo M. Negri", al "Fondo A. Pastore" ed al "Fondo M. Besusso", a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2024**.

*Versamento tramite bonifico bancario.*

### MERCOLEDÌ 15

#### **Assistenza fiscale**

Ultimo giorno per il sostituto d'imposta per comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774  
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436  
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito [www.scstudioassociato.it](http://www.scstudioassociato.it) – sezione **CIRCOLARI**

## GIOVEDÌ 16

### **Ritenute IRPEF mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **dicembre 2024**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Contributi INPS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2024**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2024**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2024**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Contributi INPS mensili Gestione Separata**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **dicembre 2024** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

## LUNEDÌ 20

### **Contributi Previdai e Previdapi trimestrali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre **ottobre - dicembre 2024**.

*Versamento tramite bonifico bancario.*

## VENERDÌ 31

### ***Invio telematico del flusso UNIEMENS***

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **dicembre 2024**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.*

### ***INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata***

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **dicembre 2024**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio tramite Flusso UniEmens.*

### ***INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata***

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **dicembre 2024**.

*Invio tramite Flusso UniEmens.*

### ***Collocamento obbligatorio***

Invio al servizio competente del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie.

### ***Stampa Libro unico***

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **dicembre 2024**.

<b>FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GENNAIO 2025</b>
---

**Mercoledì 1:** Primo giorno dell'anno

**Lunedì 6:** Festa dell'Epifania

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.